

## IVA

---

### ***Status di soggetto passivo del committente nei servizi con l'estero***

di Luca Caramaschi

L'[articolo 7-ter, comma 2, del decreto Iva](#), di recepimento dell'[articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE](#), al fine di applicare la regola territoriale delle prestazioni di **servizi** cd. "generici", dispone quando i soggetti (**committenti** delle prestazioni di servizi) si devono considerare "soggetti passivi" per le prestazioni ad essi rese. In particolare, sono **soggetti passivi**:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Resta ovviamente inteso che le persone fisiche si considerano soggetti passivi, limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell'attività d'impresa o di arte e professione;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui [all'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), anche quando operano al di fuori dell'attività commerciale o agricola;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

La nozione di **soggetto passivo** contenuta nel citato articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972 è piuttosto ampia e ricomprende sia gli enti non commerciali, anche quando operano al di fuori dell'attività commerciale, nonché gli enti non commerciali, che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che sono **identificati** ai fini IVA. Tali ultimi soggetti sono enti identificati ai fini IVA, per obbligo o per scelta, per l'assolvimento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'[articolo 38, comma 6, del D.L. 331/1993](#), e per i quali è in ogni caso precluso il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti.

Come si desume dal contenuto dell'articolo 7-ter, comma 2, del D.P.R. 633/1972, dedicato alla soggettività passiva per i **servizi** resi, è altresì necessario evidenziare i seguenti aspetti:

- per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, al fine di verificare lo **status** di soggetto passivo, è sufficiente il possesso della partita IVA, a differenza di quanto accadeva fino al 2009, in cui era necessario **verificare** l'effettivo utilizzo del servizio (se la prestazione era riferita alla sfera istituzionale, il **committente** si qualificava come privato, mentre se l'utilizzo del servizio era riferito alla sfera commerciale dell'ente, tale soggetto era considerato **soggetto passivo**);
- per gli imprenditori individuali e professionisti rimane il "**dualismo**" tra l'utilizzo nella **sfera privata** del servizio, nel qual caso il committente non riveste la qualifica di soggetto passivo, e l'utilizzo del servizio stesso nella **sfera imprenditoriale** e/o professionale, in tal caso il committente è soggetto passivo IVA.

Pertanto, in merito alla prova dello "**status**" del committente, è necessario distinguere in

funzione del fatto che il committente sia stabilito o meno in un Paese UE.

Nel caso di committente **stabilito nella UE**, l'[articolo 18 del Regolamento UE 282/2011](#) illustra due situazioni al ricorrere delle quali, *“salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo”*. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

- il committente ha **comunicato** al prestatore il proprio numero individuale di identificazione IVA;
- il **committente** non ha ancora ricevuto un numero di identificazione IVA, ma ne ha fatto **richiesta**.

Nel primo caso (comunicazione da parte del committente del proprio numero di partita IVA), tale informazione non è però **sufficiente** per ottenere la conferma dello *“status di soggetto passivo”*: è necessario, infatti, che il prestatore nazionale verifichi, tramite il **sistema VIES**, che la partita IVA comunicatagli dal committente risulti essere attiva ([circolare 37/E/2011](#)).

Diversamente, invece, in caso di **assenza** della comunicazione della partita IVA da parte del destinatario, si possono realizzare i seguenti **scenari**:

- il **committente** comunica al prestatore di aver fatto richiesta del numero di **identificazione**, nel qual caso si richiede al prestatore di attivarsi al fine di ottenere qualsiasi **prova** attestante che il committente sia un soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario, applicando le ordinarie **procedure** di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento;
- in **assenza** di comunicazione della partita IVA, si può ritenere che il committente **non riveste** la qualifica di soggetto passivo d'imposta, a meno che il prestatore non disponga di informazioni contrarie.

Nel caso di **committente** extra UE, non essendo possibile una verifica della partita IVA del Committente extra Ue, l'articolo 18 del Regolamento UE 282/2011 prevede due “opzioni” per la verifica dello *status* di operatore economico. In particolare, è possibile:

- richiedere al committente un **certificato** - rilasciato delle autorità fiscali del Paese in cui quest'ultimo è residente - che **attesti** che il soggetto svolge un'attività economica che gli conferisce il diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA, a norma della direttiva 85/560/CEE del 17.11.1986, oppure;
- in **mancanza** del suddetto certificato, il **committente** può dimostrare il proprio *status* di soggetto economico se dispone di un numero di partita IVA (o di un numero analogo) idoneo ad **identificare** le imprese nel Paese di stabilimento del destinatario.

In ogni caso, è possibile comunque fornire qualsiasi altra **prova** idonea a verificare lo *status* di soggetto passivo del **committente**, purché, come affermato dall'Agenzia delle entrate nella

circolare 37/E/2011, sia svolta una “verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

